## CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1863-64-65

Avvertite, o signori, quale essa sia la condizione che cedesti articoli fanno alla donna maritata.

Confrontate gli articoli 143 e seguenti coll'articolo 354 del nuovo Codice, e troverete che la donna maritata è propriamente pareggiata a colui il quale per infermità di mente (che non sia giudicata tale da doverlo assoggettare ad interdizione assoluta) deve essere assoggettato a consulente.

Domando se questa condizione possa essere reputata consentanea alla dignità della donna; e se una moglie, la quale dalla legge sia posta in siffatta condizione, possa avere nel seno della famiglia quella legittima influenza alla quale la istituzione stessa del matrimonio, e la voce della natura e della civiltà, ci assicurano che essa ha diritto.

Mi pare che basti questa considerazione, perchè il signor ministro debba convincersi che il partito del progetto presentato dapprima al Senato era ed è preferibile agli articoli 143 ed altri che poi vennero aggiunti.

Del resto, tra l'emendamento proposto all'articolo secondo della Commissione dall'onorevole Mancini e l'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni, io inclinerei pel secondo.

L'emendamento dell'onorevole Mancini limita più che non sia limitata coll'articolo 2 del progetto della Commissione la facoltà delle modificazioni che la Commissione accorderebbe al Governo del Re, e che le discussioni di questi giorni hanno dimostrato essere necessaria.

Da tutte le discussioni di questi giorni risulta che il nuovo Codice civile, per quantunque nel suo sistema e nei suoi principii direttivi sia buono e accettabile, ha tuttavia dei difetti e delle mende non poche ne lievi.

L'articolo 2º della Commissione proponeva almeno di concedere al Governo del Re la facoltà di modificare le disposizioni del Codice civile concernenti quattro materie che sono i diritti successorii del coniuge, il testamento olografo, la esclusione del contratto di enfiteusi, e la ipoteca legale, della quale teste parlava l'onorevole Restelli.

D'altro canto l'articolo 2° della Commissione propoponeva concedere al Governo del Re facoltà di modificare il Codice di procedura civile, purchè fossero mantenuti il sistema e i principii direttivi in esso Codice adottati: e così proponeva per la considerazione che il Codice di procedura civile, non guarentito da tanta maturità di studi quanta presiedette all'ultima compilazione del Codice civile, ha o può avere maggiori mende e maggiori difetti che in questo non si riscontrino.

Ed inoltre l'articolo 2 della Commissione accordava al Governo del Re la facoltà d'introdurre in tutte le leggi indicate nell'articolo 1° (e così anche nei Codici civili e di procedura civile) quelle ulteriori modificazioni che appaiano indispensabili a coordinarle fra loro e con altre leggi dello Stato. Invece l'articolo 2 proposto dall'onorevole Mancini riduce le facoltà del Governo a questa sola: « d'introdurre nei Codici e nelle

leggi indicate nell'articolo 1º le modificazioni necessarie per coordinarne le particolari disposizioni col sistema e coi principii direttivi adottati in esse, senza alterarli, e per coordinare tali Codici e leggi fra loro e con altre leggi dello Stato. »

Ma qual'è mai l'effetto di questo emendamento che ammette le modificazioni necessarie per coordinare le disposizioni particolari, e non ammette (o per lo meno lascia in dubbio se ammetta) le modificazioni necessarie in esse stesse le disposizioni particolari? La mera coordinazione a cui allude l'emendamento Mancini sarebbe un'opera d'arte, e nulla più!

Io spero che la Commissione, diligentemente considerando il proprio articolo e quello dell'onorevole Mancini, insisterà nella sua propria proposta.

Migliore però sarebbe, secondo me, l'idea raccolta nel nuovo emendamento dell'onorevole Panattoni, il quale esplicitamente concede facoltà al Governo di modificare nei Codici e nelle leggi indicate nell'articolo 1º le particolari disposizioni, coordinandole col sistema e coi principii in esse adottati, ecc.

E qui prego tutti gli onorevoli miei colleghi di por mente che l'emendamento dell'onorevole Mancini, come è stampato, potrebbe per avventura indurli in errore.

Dopo il testo, che l'onorevole deputato vorrebbe sostituire a tutte le facoltà designate nella prima parte dell'articolo 2 della Commissione, la stampa che ci venne distribuita soggiunge un alinea, del quale ci reca il solo cominciamento, così:

« Avrà pure facoltà di fare, » ecc.

Con quest'alinea, che non è stampato per intiero, taluni credono (e tra questi l'onorevole Restelli, a giudicarne dal suo discorso) che siano mantenute le altre facoltà accordate al Governo del Re dall'articolo 2º della Commissione quanto alle modificazioni del Codice civile e del Codice di procedura civile.

Ma così non è.

L'alinea dell'onorevole Mancini non intende se non a riprodurre quella sola facoltà che sta nell'ultimo periodo dell'articolo 2 della Commissione, cioè la facoltà di fare con decreto reale le disposizioni transitorie ed i regolamenti di esecuzione. Ed insomma le due parti prime e principali dell'articolo 2º della Commissione sono cancellate coll'emendamento del deputato Mancini, di maniera che quei medesimi desiderii che manifestava l'onorevole Restelli, di modificazioni nel Codice di procedura civile e nel Codice civile per ciò che spetta all'ipoteca legale, e alle altre disposizioni da lui sindacate, tornerebbe al tutto impossibile che dal Govorno del Re venissero soddisfatti, quando si accettasse l'emendamento dell'onorevole Mancini.

Più opportuno è dunque che il signor ministro, la Commissione e la Camera si accostino all'emendamento proposto dall'onorevole Panattoni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Viora.

VIORA. Intenderei di proporre alcune osservazioni
relativamente alla successione intestata, cioè al diritto